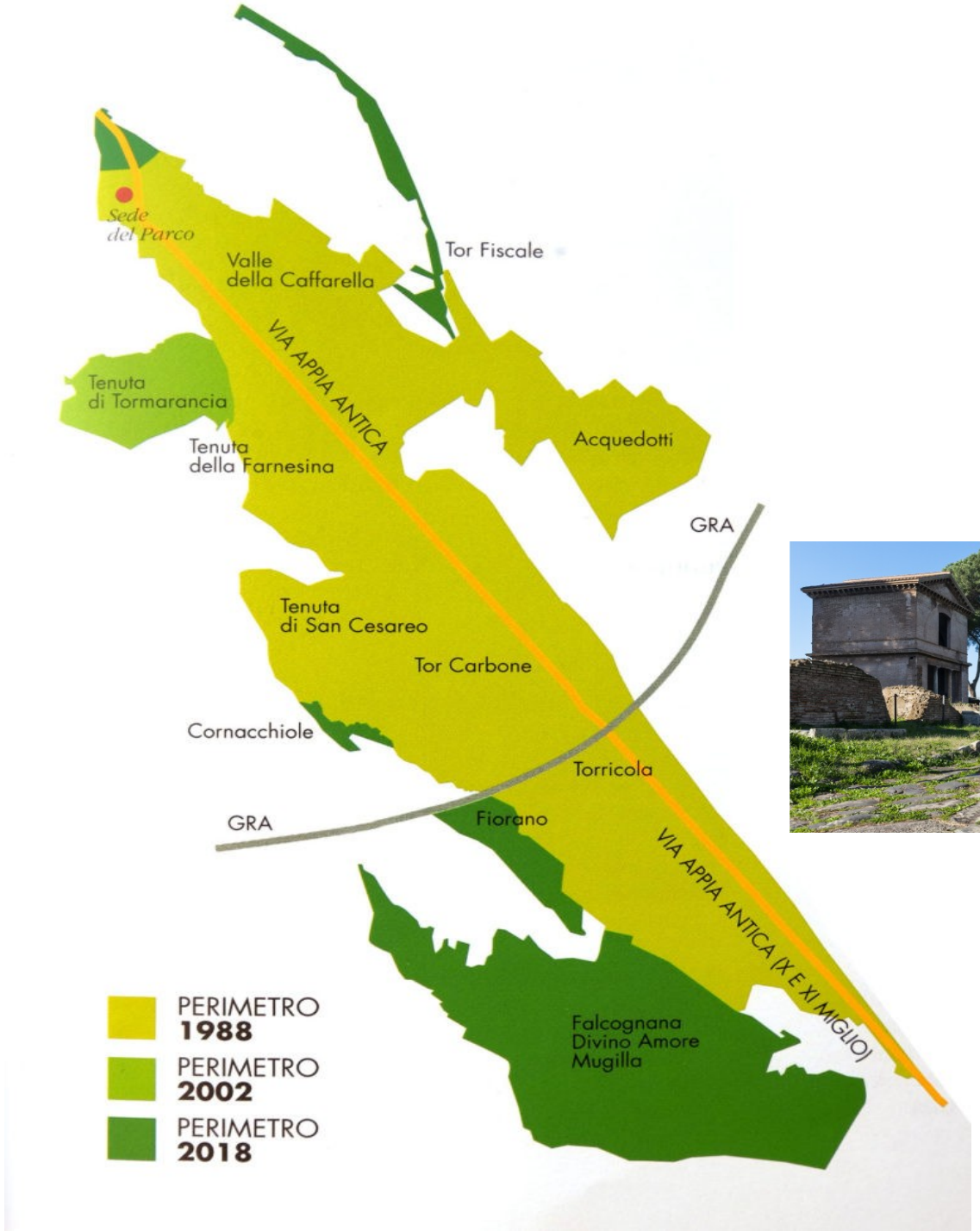
Legge regionale del Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, dispone l'ampliamento dell'area del «Parco regionale dell'Appia antica»

(n.b.: I parchi e le riserve naturali sono aree vincolate, come aree **di natura paesaggistica**)



REGIONE LAZIO



Comune di
Marino
Città Metropolitana di Roma Capitale

19 dicembre 2018, **Provvedimento di diniego** del permesso di costruire in area del «Divino Amore», nei riguardi di «**Ecovillage**», «**Futuro Immobil Italia**», «**Dea Capital Real Estate**» ed altre imprese, ancorché nel 2011 fosse stato sottoscritto tra Ecovillage e le istituzioni pubbliche Programma integrato di intervento (PRINT) da realizzarsi nella località "Divino Amore"









Articolo 134 Cost.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla **legittimità costituzionale delle leggi** e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e **delle Regioni**;

Corte cost.
Sent. 276 del 2020



La Corte:

La tesi, secondo cui un'area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un **progetto edificatorio** oggetto di uno strumento urbanistico attuativo **già approvato** [già prima dell'ampliamento del Parco!], non può essere condivisa perché attribuisce alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale e ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli aventi tale ultima finalità.

E' indubbio che la sottoposizione a vincolo ambientale-paesaggistico – quale è quello derivante dall'istituzione o ampliamento di un parco, in quanto diretto a conservare e proteggere il valore ambientale-paesaggistico riconosciuto all'area interessata – mira a realizzare interessi di rango costituzionale, quali quelli protetti dall'art. 9, secondo comma, e dall'art. 32 Cost., che questa Corte ha [già] qualificato come «valori costituzionali primari» [supremi].

Alla realizzazione di questo obiettivo **non può**, all'evidenza, **opporsi l'eventuale approvazione di un progetto di trasformazione edilizia**, che, ove realizzata, metterebbe a repentaglio il pregio ambientale dell'area e si porrebbe quindi in contraddizione con l'avvenuto riconoscimento del suo valore. **L'aspettativa edificatoria dei privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale**.